

■ GIURISPRUDENZA

(da Legislazione Tecnica)

[▲] Scaricabili dal sito dell'ordine.

Sicurezza, valutazione rischi: è obbligo primario non delegabile.

L'obbligo della valutazione dei rischi non è di per sé delegabile, ed in ogni caso il datore di lavoro è responsabile in caso di carenze strutturali attribuibili a scelte di politica aziendale.

Pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non può essere esente da responsabilità il datore di lavoro allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza. Questa la conclusione cui è giunta la **Corte di Cassazione**, Sez. IV penale, con la **sentenza 19/07/2011, n. 28780**.

La Corte ha chiarito in proposito che l'**obbligo primario della valutazione dei rischi non è di per sé delegabile** e che inoltre nel caso in esame l'evento era da ricondurre a **difetti strutturali dell'organizzazione complessiva** messa a disposizione dei lavoratori che comunque accedevano al cantiere, la cui eliminazione in ogni caso non poteva gravare sul delegato.

Sono stati dunque ritenuti responsabili il datore di lavoro (amministratore unico) ed il direttore di cantiere che, in relazione ad un infortunio dovuto al cedimento del piano stradale di una rampa di cantiere sotto il peso di un'autobetoniera, avevano ommesso di adottare misure idonee a prevenire infortuni legati alla circolazione degli automezzi nel cantiere nonché di predisporre e mantenere la necessaria segnaletica in ordine alla portata massima del terrapieno ove avveniva l'infortunio.

La Corte ha altresì ribadito il principio secondo il quale per «luogo di lavoro», condizionante l'obbligo dell'attuazione delle misure antinfortunistiche, va inteso non solo il cantiere bensì anche **ogni luogo necessario in cui i lavoratori siano costretti a recarsi per incombenze varie inerenti all'attività che si svolge nel cantiere.**

Concessione edilizia ed abuso d'ufficio.

Risponde di abuso d'ufficio il responsabile dell'ufficio tecnico che rilascia concessione in sanatoria per un'opera non conforme.

Configura un ingiusto vantaggio patrimoniale anche il mero incremento del valore commerciale dell'immobile, per cui ben può essere chiamato a rispondere di abuso di ufficio il responsabile del settore urbanistico del Comune che abbia rilasciato una concessione edilizia in sanatoria per un'opera non conforme agli strumenti urbanistici generali vigenti in quel Comune.

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella **Sentenza n. 27703 del 14/07/2011**, che ha confermato la condanna di un dirigente di un ufficio tecnico comunale per aver rilasciato autorizzazione in sanatoria in riferimento ad opere temporanee. La Corte ha anche ribadito che la cosiddetta «concessione edilizia in precario» - sia pure non «in sanatoria» - è non solo extra legem, in quanto non è espressamente prevista da alcuna fonte normativa, ma anche contra legem, in quanto è destinata a consentire una situazione di abuso edilizio.

ISTAT - Indice della produzione nelle costruzioni.

Le stime dell'Istat sulla produzione nelle costruzioni riferite ad agosto 2011 registrano un aumento.

L'Istat diffonde le stime dell'indice di produzione nelle costruzioni per i mesi di agosto 2011. Ad agosto 2011 l'indice stagionalizzato della produzione nelle costruzioni con base 2005=100 è aumentato dell'**5,6%** rispetto a luglio. Nella media del trimestre giugno-agosto, l'indice è diminuito dello **0,4%** rispetto al trimestre precedente. L'indice corretto per gli effetti di calendario ad agosto 2011 è diminuito in termini tendenziali dell'**1,0%** (i giorni lavorativi di agosto 2011 sono 22 come ad agosto 2010). Nella media dei primi otto mesi dell'anno la produzione è diminuita del **2,0%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Ad agosto l'indice grezzo segna un calo tendenziale dello **0,9%**. Nel confronto tra i primi otto mesi del 2011 e lo stesso perio-

do del 2010 l'indice è diminuito del **2,5%**. La produzione di questo indicatore è prevista dal Regolamento del Consiglio europeo (n. 1165/98) sulle statistiche congiunturali. A partire da Dicembre 2010 detto indice è diffuso a cadenza mensile e non più trimestrale.

Destinazione a parcheggio di area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Corte di Cassazione: richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica anche se realizzata in assenza di opere edilizie.

La destinazione a parcheggio di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, mediante la rimozione della vegetazione e dello strato superficiale del terreno con predisposizione di spazi destinati alla sosta di autoveicoli, incidendo sull'aspetto esteriore dell'area medesima, soggetta a speciale protezione e comportando comunque una destinazione della stessa diversa da quella originaria, **richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica** in assenza della quale è configurabile il reato previsto e punito dall'articolo 181 del D. Leg. vo 42/2004.

Questo il contenuto della pronuncia emanata dalla **Corte di Cassazione, III sezione Penale, 18/07/2011, n. 28227**. Quello descritto non è infatti un intervento indifferente, anche se posto in essere senza alcuna opera edilizia o mediante l'esecuzione di lavori di minima entità.

La Corte ha inoltre precisato che dal punto di vista paesaggistico assumono rilevanza tutti quegli interventi che comportano un mutamento della consistenza estetica del paesaggio, intesa come la sua fisionomia ed aspetto esteriore.

Fonte: Lexambiente - www.lexambiente.it

Condominio edilizio e immobile con copertura provvisoria.

Non può ritenersi completa una copertura in lamiera coibentata con riferimento ad un manufatto in calcestruzzo e muratura destinato a civile abitazione.

La presenza della copertura provvisoria e non definitiva impedisce che un manufatto per il quale sia richiesto il condono edilizio possa ritenersi ultimato al rustico. Lo ha chiarito la **Corte di Cassazione**, con la



sentenza 18/07/2011, n. 28233. La Corte ha ricordato come ai sensi dell'art. 31 della L. 47/1985, «*si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente*».

Questa disposizione è sempre stata interpretata in senso restrittivo dalla Giurisprudenza, la quale afferma in linea di principio che la **copertura deve essere completata**. Nella fattispecie non può ritenersi definitiva e completa una copertura in lamiera coibentata con riferimento ad un manufatto in calcestruzzo e muratura destinato a civile abitazione.

Prima casa, agevolazioni: rinuncia da parte del contribuente.

Se il contribuente non può trasferire la residenza può rinunciare ai benefici versando la maggiore imposta, senza sanzioni.

L'Agenzia delle Entrate ha preso in esame, con la **Risoluzione 31/10/2011, n. 105/E**, il caso in cui un contribuente, non potendo adempiere all'obbligo di trasferimento della propria residenza nell'immobile acquistato entro i termini previsti dalla normativa per fruire delle agevolazioni, chiede di poter rinunciare alle agevolazioni stesse.

Si ricorda in proposito che tra i requisiti previsti per la fruizione dell'agevolazione «prima casa», è richiesto che l'immobile da acquistare sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca **entro 18 mesi dall'acquisto** la propria residenza.

L'Agenzia fa presente in primo luogo come l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione escluda che il soggetto acquirente, che abbia reso la dichiarazione in atto di possedere i requisiti prescritti dalla normativa possa in data successiva rinunciare alle agevolazioni prima casa fruite (cfr. tra tutte la **sentenza 8784/2000**).

Peraltro in questo caso particolare la dichiarazione resa in atto dal contribuente non attiene alla sussistenza delle condizioni necessarie per fruire dei benefici ma è riferita all'impegno che il contribuente assume di trasferire la propria residenza nel termine

di 18 mesi dalla data dell'atto, il cui verificarsi dipende da un **comportamento che il contribuente dovrà porre in essere in un momento successivo all'atto**.

Proprio in considerazione della peculiarità di tale condizione l'Agenzia ritiene che laddove sia ancora pendente il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza, l'acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l'impegno assunto, anche per motivi personali, **possa revocare la dichiarazione di intenti formulata nell'atto di acquisto dell'immobile, versando unicamente la maggiore imposta dovuta e gli interessi, ma senza applicazione delle sanzioni**.

Campania, prezzario lavori pubblici: aggiornamento 2011.

Aumentate del 3,64% tutte le voci del precedente prezzario. Nuove modalità di calcolo delle spese per smaltimento materiali.

Con la **Delibera G.R. 04/10/2011, n. 508**, pubblicata sul B.U.R. 10/10/2011, n. 64, la Regione Campania ha approvato, per l'anno 2011, l'aggiornamento del Prezzario dei lavori pubblici in Campania, la cui edizione 2010 è contenuta nella precedente Delibera G.R. 1914/2009.

L'aggiornamento contempla essenzialmente un **incremento del 3,64%** di tutte le voci contenute nel vecchio prezzario nonché **l'eliminazione, per l'anno 2011, del capitolo E.01.60 «Smaltimenti»** prevedendo che le stazioni appaltanti faranno fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti, dai quali sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito della discarica, previa **presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali**.

L'aumento percentuale sopra citato deriva da una media tra l'incremento del costo orario della manodopera, nel periodo compreso tra il primo trimestre dell'anno 2011 e il terzo trimestre 2009, periodo di riferimento della tariffa edizione 2010, pari al 2,38% secondo le rilevazioni del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise, e l'incremento del prezzo dei materiali da costruzione, nel periodo compreso tra il primo trimestre dell'anno 2011 e il primo trimestre 2010,

pari al 4,90% secondo l'ultimo rapporto ISTAT del 17/05/2011 relativo al primo trimestre 2011.

Quanto infine allo smaltimento dei materiali da scavo o da demolizione, si è scelta la soluzione sopra illustrata nelle more di una rivisitazione del relativo capitolo nelle voci e nei prezzi che tenga conto del costo di tutti i materiali (pericolosi e non pericolosi) che nel corso della realizzazione di opere o lavori pubblici occorre smaltire.

Profili civilistici della realizzazione di impianti fotovoltaici.

Studio del Consiglio del Notariato su questioni civilistiche connesse agli impianti fotovoltaici.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo **studio n. 221-2011/C**, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 14/07/2011, avente ad oggetto: «*Alcune questioni civilistiche connesse alla realizzazione di un impianto fotovoltaico: prime note*».

Sulla base dei criteri ermeneutici emersi in ambito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla distinzione tra beni mobili e immobili ai sensi dell'art. 812 c.c., appare corretto classificare le centrali fotovoltaiche (ovvero gli impianti di grandi dimensioni e di potenza complessivamente superiori ai 20 kW) nella categoria dei beni immobili in quanto l'eventuale precarietà dell'elemento materiale dell'ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al profilo funzionale. La messa in opera di un impianto di apprezzabili dimensioni, ivi compresa l'integrazione tra i diversi elementi e il loro allacciamento alla rete elettrica nazionale, lascia, infatti, presupporre un collegamento con il luogo in cui lo stesso è impiantato funzionale ad una duratura utilizzazione del bene in quel determinato posto.

Alla luce di tali considerazioni non residua, pertanto, dubbi circa la configurabilità della costituzione del diritto di superficie di cui all'art. 952 c.c. quale strumento contrattuale "privilegiato" ai fini dell'acquisizione della disponibilità delle aree necessarie per la loro costruzione; ciò non escludendo, peraltro, la possibilità per di servirsi di strumenti contrattuali diversi (quali la locazione, il comodato, ed altre fattispecie obbligatorie anche atipiche), i

quali in prima analisi appaiono, tuttavia, più idonei alla realizzazione di interessi diversi rispetto a quello dell'acquisizione della disponibilità delle aree per la costruzione, ed essenzialmente legati al godimento statico di impianti già esistenti.

Ciò premesso, dunque, quella di **stabilire se un determinato atto abbia ad oggetto la costituzione di un diritto di superficie ovvero una locazione** (o altro atto a contenuto meramente obbligatorio) rappresenta una questione interpretativa, la cui soluzione richiede una valutazione analitica del complesso delle clausole e delle condizioni contrattuali da svolgersi sulla base dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c..

Fonte: www.notariato.it

Espropri: restituzione del fondo e riduzione in pristino.

Il Consiglio di Stato conferma che il proprietario di un'area, occupata senza titolo per la realizzazione di un'opera pubblica, può legittimamente domandare nel giudizio di ottemperanza sia il risarcimento, sia la restituzione del fondo che la sua riduzione in pristino.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4970 del 2 settembre 2011, prendendo in esame il ricorso di ottemperanza per l'esecuzione di una precedente sentenza che ha dichiarato illegittimi (e quindi decaduti) gli atti per l'acquisizione di un'area per la realizzazione di un'opera pubblica, ha dichiarato che, in caso di inerzia dell'Amministrazione nell'acquisire legittimamente il bene, è suo obbligo primario procedere alla restituzione della proprietà illegittimamente detenuta.

Con l'occasione viene evidenziato come, a seguito della sentenza 293/2010 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la cd acquisizione sanante (articolo 43 del TU sulle espropriazioni), l'Amministrazione possa acquisire legittimamente il bene facendo uso dei due strumenti tipici, ossia il **contratto** (tramite l'acquisizione del consenso della controparte) o il **provvedimento** (e quindi anche in assenza di consenso ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie), ai quali va aggiunto il possibile ricorso al **procedimento espropriativo semplificato** (articolo 42 bis del TU sulle espropriazioni,

come introdotto dall'articolo 34, comma 1, del D.L. 98/2011 in materia di disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in L. 15 luglio 2011 n. 111).

Pertanto, in assenza - da parte dell'Amministrazione - della concreta manifestazione che intenda acquisire legittimamente il bene, il proprietario può legittimamente domandare nel giudizio di ottemperanza sia il risarcimento, sia la restituzione del fondo che la sua riduzione in pristino.

Nel caso in esame, emergendo dagli atti come l'Amministrazione comunale non abbia fatto uso di nessuno dei mezzi giuridici a sua disposizione, rimanendo così integra la situazione di illegittimità nell'uso del bene, il Consiglio di Stato ne ha intimato la restituzione nel termine di 120 giorni; disponendo che, in caso di ulteriore inadempimento, a tale attività provveda il commissario ad acta nominato contestualmente.

Vietato l'uso della canna fumaria che non supera il colmo.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato legittimo il provvedimento con il quale il Comune ha inibito al proprietario di un edificio residenziale l'uso della relativa canna fumaria, che non supera il colmo dell'edificio sul quale insiste.

Il Consiglio di Stato, con la **Sentenza n. 5474 del 05/10/2011**, confermando la precedente sentenza del T.A.R., ha dichiarato legittimo il provvedimento con il quale il Comune ha inibito al proprietario di un edificio residenziale l'uso della relativa canna fumaria, motivato con riferimento al fatto che è risultato provato che la medesima canna non supera il colmo dell'edificio sul quale insiste.

Nel merito viene fatto riferimento alla mancata applicazione all'articolo 64 del Regolamento di Igiene del Comune di Roma, approvato con deliberazione n. 7395 del 12/11/1932 (e successive modifiche e integrazioni), secondo il quale «*Nella città e nei centri abitati i fumaioli dovranno essere elevati al di sopra del fabbricato e, ove questo sia più basso di quelli contigui, prolungati sino ad una altezza sufficiente per evitare danno o incomodo ai vicini*»; risultando evidente che la ratio di tale norma sia quella di evitare che le canne fumarie provochino immissioni nocive o comunque disturbo a terzi e pertanto, laddove,

come nel caso in esame, per la peculiare configurazione architettonica a scaloni, lo stabile abbia due o più piani di copertura di diverso livello, le canne fumarie debbono innalzarsi oltre l'ultimo piano al fine di evitare immissioni nocive a terzi.

Appare opportuno ricordare che le ultime innovazioni legislative in materia di disciplina edilizia, attribuendo precise (ed esclusive) responsabilità ai progettisti, richiamano - di fatto - la loro specifica competenza nell'attuazione delle norme tecniche in edilizia, che dovrebbero risultare chiare ed univoche. La sentenza in esame richiama, quale norma di riferimento, un datato regolamento comunale di igiene (la cui redazione, a sua volta, ha dovuto rispettare le ancora vigenti Istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 in materia di regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato); norma di immediata applicazione anche se dovrebbe risultare coordinata con le norme sulle installazioni dell'impianti tecnici negli edifici dettate dal DM 37/2008 (che, sottraendo la materia dal DPR 380/2001 TU edilizia, ha fatto rivivere la disciplina dettata dalla legge 46/1990), le quali contemplano anche i sistemi di evacuazione fumi e dichiarano realizzati a regola d'arte gli impianti che rispettino le norme e le regole dettate dagli Enti di normazione (Uni, Cei, ecc.).

È appena il caso di ricordare che le «*regole tecniche*», di applicazione obbligatoria, derivano dalla attribuzione - tramite provvedimento amministrativo - di tale requisito alle «*norme*» (di applicazione volontaria) emanate dagli Enti di normazione; procedimento che, per quanto riguarda gli impianti tecnici negli edifici, è attuato quasi esclusivamente con riferimento agli impianti di distribuzione ed utilizzazione del gas.

DIA: decorso dei termini per l'esercizio del potere inibitorio.

Il decorso dei 60 giorni non configura un silenzio-assenso. Resta consentita l'azione di terzi per insussistenza dei presupposti di legge.

Al trascorrere dei termini della D.I.A., non consegue né un provvedimento a formazione tacita (silenzio assenso), né un provvedimento a fattispecie progressiva. Il silenzio serbato dalla p.a. nel termine perentorio previsto dalla legge per l'esercizio del po-



tere inibitorio a fronte della presentazione di una D.I.A. produce l'effetto giuridico di precludere all'Amministrazione stessa l'esercizio del potere inibitorio a seguito dell'infruttuoso decorso del termine perentorio all'uopo sancito dalla legge. Questo il principio espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato 29/07/2011, n. 15.

Trattasi in definitiva, di un provvedimento *per silentium* con cui la P.A., esercitando in senso negativo il potere inibitorio, riscontra che l'attività è stata dichiarata in presenza dei presupposti di legge e, quindi, decide di non impedire l'inizio o la protrazione dell'attività dichiarata. La D.I.A. non è infatti un provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma costituisce un atto privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge. Il terzo che subisce da una denuncia di inizio di attività una lesione in un arco di tempo anteriore al decorso del termine perentorio fissato dalla legge per l'esercizio del potere inibitorio della Pubblica amministrazione, può esperire innanzi al G.A. una azione di accertamento tesa ad ottenere una pronuncia che verifichi l'insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dell'attività oggetto della denuncia, con i conseguenti effetti conformativi in ordine ai provvedimenti spettanti all'Autorità amministrativa.

Demanio marittimo: occupazioni e innovazioni non autorizzate.

Il Consiglio di Stato ricorda come, in materia di tutela del demanio marittimo, l'esercizio del potere di autotutela demaniale non incontri limiti temporali in alcuna disposizione legislativa, per cui è legittimo l'ordine di rimettere le cose in pristino se siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate.

Il Consiglio di Stato, con la **Sentenza n. 4301 del 14 luglio 2011**, confermando la precedente pronuncia del T.A.R., ha dichiarato legittimo l'operato di un'Amministrazione comunale di avviare un procedimento teso al ripristino di un'area demaniale mediante eliminazione delle opere abusive realizzate sull'arenile, nonostante il manufatto che l'amministrazione comunale intende demolire insista

sull'area demaniale da oltre cinquant'anni. Confermando quanto già deciso con la precedente sentenza 1886/2011, il Consiglio di Stato ricorda come l'esercizio del potere di autotutela demaniale (previsto dagli articoli 54 e 55 del Codice della navigazione) non incontri limiti temporali in alcuna disposizione legislativa e preveda - quale atto dovuto - l'ordine di rimettere le cose in pristino, se siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate. Pertanto - nel caso in esame - le censure di eccesso di potere del procedimento (avviato dall'Amministrazione comunale) non si configurano, e quindi risultano inammissibili, in quanto **il provvedimento impugnato non è il risultato di valutazioni discrezionali**, rilevando, nella vicenda in esame e quali circostanze non contestate, la demanialità del suolo su cui insistono i manufatti e l'assenza di qualsiasi tipo di concessione per la realizzazione degli stessi.

Viene infine riconosciuta la competenza dell'autorità comunale ad adottare i provvedimenti impugnati, in quanto il D.Leg. 112/1998 ha attribuito alle Regioni ed agli Enti locali la competenza per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, e da tale norma si evince che il potere sanzionatorio è, razionalmente, attribuito alla medesima autorità cui compete il rilascio delle concessioni demaniali.

La ricostruzione di un rudere è nuova costruzione.

Il concetto di ristrutturazione edilizia sottende necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare.

La ricostruzione di un «rudere» costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione di edificio preesistente, atteso che il concetto di ristrutturazione edilizia sottende necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, inteso quale organismo edilizio dotato delle mura perimetrali, delle strutture orizzontali e della copertura. Si è espressa in tal senso la Corte di Cassazione, con la **sentenza 06/07/2011, n. 26379**.

In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi

si alla stregua di un'area non edificata. È *in re ipsa*, dunque, che nel caso di demolizione e ricostruzione di un rudere non possa in alcun modo farsi riferimento ai concetti di manutenzione straordinaria o di risanamento conservativo in quanto manca la possibilità di riscontrare la rispondenza di quanto realizzato a quanto demolito.

Prevenzione incendi - Iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno.

D.M. 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art.16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" - Primi chiarimenti.

Comunicazione del Ministero [▲].

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno legge 818/84 (prevenzione antincendi) - Decreto 5 agosto 2011.

Si informa che sulla G.U. del 26 agosto 2011 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno indicato in oggetto che regola le iscrizioni agli elenchi speciali del Ministero dell'Interno.

Circolare del CNA - Decreto 5 agosto 2011 - Ministero dell'Interno [▲].

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, concernente "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" - Modifiche normative di interesse per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Con riferimento al disegno di legge di cui all'oggetto, si riportano di seguito le modifiche normative intervenute in base a tale costituenda normativa di interesse per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in base al testo del Disegno di Legge S 2791 all'esame presso il Senato della Repubblica.

Parere legale decreto sviluppo [▲].